

	COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - PROVINCIA DI CAGLIARI	
	SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI SUPPLEMENTARI	
	DI “MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DI FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' DELLA	
	COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO ”.	
	CUP: F46E18000090002 - CIG: Z453605923	
	L’anno Duemilaventidue il giorno ____ del mese di _____,	
	TRA	
	• La Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, Via Vittorio Emanuele III n. 125 – C.F.	
	90000040916, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, sig. Renato Piras, in virtù del	
	Decreto del Presidente n. 2 del 02.01.2020;	
	• e _____, nato a _____ il _____, con studio tecnico in _____	
	(<u> </u>) in Via _____ n. _____, iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di	
	_____ al n._____, (Cod. Fisc. _____, P. iva. _____), di seguito	
	denominato semplicemente “Professionista”	
	SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO:	
	ART. 1 - Oggetto dell'incarico	
	L’Amministrazione della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, nella persona del sig. Renato	
	Piras, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, per conto e negli interessi dell’Amministrazione	
	predetta, in esecuzione della determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. ____ del _____,	
	affida al Professionista che accetta, assumendone le relative e connesse responsabilità professionali,	
	l’incarico di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, misura e contabilità, redazione certificato	
	regolare esecuzione, dei lavori supplementari di “ MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DI FABBRICATI ED	
	INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO”	
	per l’esecuzione dei quali è disponibile l’importo complessivo di € 102.770,16.	
	ART. 2 - Sorveglianza e direzione svolgimento dell'incarico	

	L'incarico di cui al precedente articolo sarà svolto sotto la direzione del Responsabile dell'Ufficio	
	Tecnico che si riserva, in qualsiasi momento, di impartire le istruzioni al professionista secondo le	
	norme, regolamenti e Capitolato Generale dei LL.PP. che il professionista dichiara di conoscere e di	
	accettare in ogni sua parte e dei quali documenti dichiara di obbligarsi, con la presente convenzione,	
	ad osservare le relative disposizioni.	
	<u>Parte I^ - NORME PER LA DIREZIONE LAVORI</u>	
	ART. 3 – Direzione lavori	
	La Direzione dei Lavori dovrà essere svolta in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed al	
	D.M.I.T. n. 49/2018 e di altre disposizioni legislative vigenti.	
	Il Direttore dei Lavori dovrà tassativamente presentare relazioni periodiche, sull'andamento dei lavori	
	e sullo sviluppo degli stessi in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati, con cadenza comunque	
	non superiore a 10 (dieci) giorni , e comunque commisurate alla durata dei lavori prevista.	
	Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Appaltante, tutte le	
	comunicazioni scritte che intercorreranno tra l'Impresa appaltatrice e la Direzione stessa, in copia	
	autentica, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione delle comunicazioni da parte dell'Impresa	
	se ed in quanto dalla stessa non già trasmesse all'Amministrazione per conoscenza, o dalla data di	
	trasmissione di proprie comunicazioni se non già trasmesse all'Amministrazione per conoscenza.	
	Per effetto dell'incarico della Direzione dei Lavori, sul Professionista ricadono gli oneri afferenti a detta	
	funzione, attribuita fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Sono	
	compresi inoltre in tali oneri la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, la liquidazione e	
	l'assistenza al collaudo.	
	Tutte le spese di direzione, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico	
	del Professionista, per il quale sarà corrisposta una somma calcolate con le stesse modalità di cui al	
	successivo art. 4.	
	L'onorario, da applicarsi a percentuale sulla base di quanto definito al successivo art. 4, sarà calcolato	

	con riferimento all'importo lordo dei lavori che risulterà dal certificato di collaudo o di regolare	
	esecuzione.	
	Al Professionista non è dovuto nessun maggior compenso sugli onorari per la Direzione e contabilità	
	lavori, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo da parte dell'Amministrazione o per	
	l'eventuale esecuzione di lavori in economia.	
	Nell'onorario per la Direzione dei Lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la	
	trattazione delle eventuali riserve dell'Impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti	
	maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.	
	Qualora il Professionista interrompa, senza giustificato motivo, la direzione dei lavori o altra parte	
	dell'incarico della presente convenzione, e rifiuti la prosecuzione dell'incarico, dalla liquidazione del	
	compenso spettante fino a quel momento, verranno dedotte le somme necessarie fino alla	
	concorrenza dei maggiori oneri spettanti ad altro Professionista incaricato per il proseguimento delle	
	prestazioni, e comunque in misura tale da compensare tutte le maggiori spese sostenute o da	
	sostenere dall'Amministrazione in seguito a tale fatto.	
	Il conto finale dovrà essere trasmesso entro il termine della scadenza del termine stabilito per la sua	
	compilazione dal Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori stessi; in caso di ritardo imputabile al	
	Professionista, sarà applicata a suo carico, senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati	
	all'Amministrazione, una penale in ragione di € 50,00 (euro cinquanta) , per ogni settimana di ritardo,	
	sull'importo delle competenze professionali della Direzione dei Lavori, che sarà trattenuta sul saldo	
	degli onorari spettanti al Professionista.	
	Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti	
	disposizioni, spetterà al Professionista una aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo	
	complessivo dei lavori eseguiti ed al decimo di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei 4/5	
	dell'importo contrattuale d'appalto. Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del	
	collaudo dei lavori eseguiti.	

	ART. 4 - Rimborso forfetario delle spese e Onorario	
	Il corrispettivo di € 21.373,65 al netto di oneri previdenziali e iva posto a base di gara per le attività di	
	direzione dei lavori, la contabilità e misura, il coordinamento per la sicurezza e la redazione del	
	certificato di regolare esecuzione è stato calcolato come da ex D.M. 17.06.2016 come da prospetto	
	allegato e adeguato all’importo indicato nel quadro economico di progetto. Agli effetti della	
	determinazione del corrispettivo i lavori sono stati considerati rientranti nella categoria "IA.03 –	
	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a</i>	
	<i>corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e</i>	
	<i>impianti pilota di tipo semplice”,</i> secondo quanto previsto dal citato ex D.M. 17.06.2016. Sempre ai fini	
	della determinazione del corrispettivo di € 21.373,65 posto a base di gara si precisa che per la sua	
	determinazione è stato considerato un importo presunto per opere pari a € 107.900,58.	
	Il corrispettivo per le prestazioni richieste al Professionista ammonta, al netto del ribasso offerto del	
	_____ % (_____virgola _____ %), a complessivi € _____, esclusi	
	contributi previdenziali e iva di legge.	
	Nel caso in cui l’importo delle opere progettate e/o dirette subisca variazioni in più o in meno rispetto	
	ai preventivati € 107.900,58 si procederà alla revisione della quantificazione dei corrispettivi per le	
	prestazioni parziali e/o totali secondo le modalità di cui al D.M. 17.06.2016.	
	Qualora nel corso dei lavori si renda necessario redigere una o più perizie, gli onorari verranno calcolati	
	con le stesse modalità appena indicate.	
	<u>Parte II^ - NORME PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</u>	
	ART. 5 – Coordinamento per la Sicurezza	
	Con il conferimento dell’incarico l’Affidatario assumerà l’onere di dar corso a tutti gli adempimenti	
	attribuiti alle competenze dell’Ufficio di Direzione Lavori, nonché del Coordinatore per la Sicurezza in	
	fase di Esecuzione, dalle normative vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche (D.Lgs. 50/2016	
	e ss.mm.ii., D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).	

	In qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE),	
	l’Affidatario dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva:	
	- redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del D.Lgs n.	
	81/2008 e ss.mm.ii. i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del medesimo	
	Decreto;	
	- predisporre un Fascicolo con le caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI	
	del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della	
	protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori a seguito delle modifiche intervenute nell’opera nel	
	corso della sua esistenza, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al	
	documento UE 26 maggio 1993.	
	- coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e	
	ss.mm.ii..	
	- fornire al Responsabile del Procedimento tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare	
	di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e, durante il corso dei Lavori, per le sue integrazioni;	
	- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese	
	esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza	
	e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative	
	procedure di lavoro;	
	- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di	
	dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs n. 81/2008, assicurandone	
	la coerenza con quest'ultimo; adeguare oltre il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo	
	100 del D.Lgs. n. 81/2008 anche il Fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 lettera b), D.Lgs. n. 81/2008	
	in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte	
	delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere. L’ultimo adeguamento del	
	predetto fascicolo deve essere consegnato in 3 copie cartacee complete ed in una copia digitale su CD-	

	Rom in formato "testo" ed in formato "pdf"; verificare che le imprese esecutrici adeguino, se	
	necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;	
	- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il	
	coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;	
	- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il	
	coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in	
	cantiere;	
	- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai	
	lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1,	
	del D.Lgs n. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso Decreto, ove	
	previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori	
	autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile	
	dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea	
	motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità	
	sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;	
	- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni	
	fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.	
	<u>Parte III^ - NORME PER EVENTUALI ULTERIORI AFFIDAMENTI, PERIZIE DI VARIANTE E OPERE DI</u>	
	<u>COMPLETAMENTO</u>	
	ART. 6 - Perizie di variante e/o suppletive - progettuali	
	Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori progettuali, si renda necessaria una perizia suppletiva	
	e/o di variante, a causa di errori o carenze progettuali, anche se emersi dopo l'approvazione del	
	progetto o durante l'esecuzione dell'opera, il progettista è tenuto a redigere la perizia medesima senza	
	ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Se la perizia è redatta non per colpa del progettista, allo	
	stesso spetterà il compenso così come stabilito al precedente art. 4.	

	Nell'eventualità che in corso d'opera, per il verificarsi dei motivi previsti dall'art. 106 del D.Lgs.	
	50/2016 e ss.mm.ii., si rendesse necessaria l'esecuzione di maggiori lavori non previsti nel progetto	
	principale la Direzione dei Lavori avrà obbligo di redigere in seguito ad autorizzazione	
	dell'Amministrazione la perizia suppletiva e di variante completa di tutti gli allegati.	
	Salvo diversa disposizione dell'Amministrazione il professionista curerà la direzione dei maggiori lavori	
	fino alla ultimazione degli stessi.	
	ART. 7 - Progetto integrativo di completamento	
	Nell'eventualità in cui l'Amministrazione Comunale decida di far predisporre un progetto integrativo di	
	completamento, qualora le prestazioni al lordo del ribasso (Progetto Principale + Completamento)	
	siano inferiori ad € 40.000,00 la presente convenzione si riterrà estesa e regolerà le modalità di	
	svolgimento dell'incarico. Le prestazioni, preventivamente concordate, saranno corrisposte secondo	
	tariffario con l'applicazione dello sconto percentuale offerto in sede di aggiudicazione e in coerenza	
	con quanto determinato in progetto.	
	ART. 8 - Proprietà del progetto	
	Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione committente la quale potrà, a	
	suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che	
	riterrà più opportuni tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie senza	
	che al progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato	
	sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali.	
	<u>Parte IV^ - NORME DI CARATTERE GENERALE</u>	
	ART. 9 - Inadempienze, decadenza e revoca dell'incarico	
	Nel caso in cui il professionista incaricato non si attenga alle indicazioni formulate dal Responsabile del	
	Procedimento o sorgano divergenze con il Committente, quest'ultimo potrà procedere - previa diffida	
	ad adempiere entro un congruo termine - alla sospensione ed alla declaratoria della decadenza	
	dell'incarico, fermo il diritto della Amministrazione Comunale ad ulteriore risarcimento del danno.	

	Nel caso di revoca dell'incarico, che potrà essere disposta anche per comprovate ragioni di interesse	
	pubblico, gli elaborati progettuali, eventualmente già compilati, diventeranno di proprietà	
	dell'Amministrazione Comunale. In tal caso sarà riconosciuto al professionista incaricato il compenso	
	per le prestazioni effettivamente effettuate.	
	ART. 10 - Personalità dell'incarico	
	Le prestazioni richieste nella presente convenzione, quale contratto d'opera intellettuale, sono	
	infungibili e rigorosamente personali.	
	Al professionista, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altro professionista, in tutto o in parte,	
	l'esecuzione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, potendosi valere solo	
	eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'articolo 2232 del Codice	
	Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della	
	prestazione e ne sia informato il Committente.	
	Il mancato rispetto della suddetta disposizione potrà determinare la decadenza dell'incarico a termini	
	del precedente articolo 11.	
	ART. 11 - Modalità di pagamento	
	Il pagamento del corrispettivo dovuto al Professionista è previsto, secondo le seguenti modalità: a)	
	corrispettivo per la direzione, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione,	
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: in concomitanza della presentazione degli stati	
	d'avanzamento dei lavori e del conto finale dei lavori.	
	ART. 12 - Controversie con il Committente	
	Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente	
	Convenzione saranno possibilmente definite in via amministrativa, sentiti, se del caso, gli ordini	
	professionali competenti.	
	Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie	
	saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica	

	deferite alla autorità giudiziaria competente. E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.	
	ART. 13 – Domicilio legale	
	Per quanto concerne l'incarico affidatogli il Professionista è tenuto ad eleggere domicilio legale nella	
	sede dell'Ente Committente.	
	ART. 14 – Importo ai fini della registrazione fiscale	
	Agli effetti della registrazione fiscale l'importo degli onorari di cui alla presente convenzione ammonta	
	presuntivamente ad € _____ (diconsi euro _____/____) ed è soggetto alle norme previste	
	dal D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.. Si chiederà pertanto la registrazione a tassa fissa in caso	
	d'uso.	
	Fa parte della presente convenzione, seppur non materialmente allegata, la parcella di massima degli	
	onorari dovuti al Professionista al solo fine di consentire la quantificazione dell'impegno di spesa in via	
	presuntiva così come individuata sulla base del ribasso offerto.	
	ART. 15 – Dichiarazione sulla compatibilità all'espletamento dell'incarico	
	Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non avere rapporti con Enti e Terzi che	
	implichino incompatibilità con l'esercizio della libera professione e in relazione all'incarico affidatogli,	
	di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento	
	dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto, neppure in via	
	temporanea, dall'esercizio della professione	
	A tal fine il Professionista si assume l'onere di comunicare eventuali mutamenti della posizione di	
	lavoro verificatisi fra l'incarico e l'espletamento dello stesso, ed a quantificare l'importo maturato nelle	
	rispettive posizioni di lavoro ai fini dell'applicazione di quanto disposto nel comma successivo.	
	Qualora il Professionista modifichi la sua posizione da libero professionista in pubblico dipendente o	
	sia pubblico dipendente all'atto del conferimento dell'incarico, ed in tal caso dovrà fornire apposita	
	dichiarazione, dovrà presentare l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza ad espletare l'incarico di cui	
	alla presente convenzione.	

	ART. 16 - Spese e tasse	
	Saranno a carico del professionista tutte le spese relative alla presente Convenzione nonché le imposte	
	o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell'I.V.A. e del contributo integrativo del 4%	
	per la Cassa Architetti e Ingegneri - Inarcassa , liberi professionisti, previsto dall'articolo 10 della Legge	
	3 gennaio 1981 n. 6 e successive modificazioni.	
	ART. 17 - Risoluzione.	
	E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il	
	tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o	
	aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento,	
	non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma	
	atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche	
	competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni. E' altresì	
	facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato,	
	in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione	
	committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni stabilite nelle presente	
	Convenzione. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista incaricato in uno dei	
	seguenti casi:	
	a) accertamento della violazione delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti; b) revoca o decadenza	
	dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in	
	forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura	
	professionale sostitutiva; c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica	
	amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; d) applicazione di	
	misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; e) violazione grave	
	o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o	
	del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; f) accertamento della violazione della	

	disciplina del subappalto; g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità; h)	
	superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.	
	Costituisce altresì motivo di risoluzione immediata del rapporto la violazione degli obblighi derivanti	
	dal "Codice comportamento dipendenti pubblici" della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di	
	Seulo, approvato con delibera G.C. n. 6 del 05.03.2019.	
	La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta trasmessa via pec indicante la motivazione,	
	purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le	
	norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.	
	ART. 18 - Tracciabilità flussi finanziari	
	Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come sostituito dal D.L. 187/2010, convertito con	
	modifiche da legge 217/2010, che disciplina la materia della tracciabilità dei flussi finanziari, il	
	Professionista dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dalla stessa	
	prescritti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce clausola di risoluzione del contratto. Il	
	Professionista che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria procede ai sensi delle suddette disposizioni. Il Professionista comunica a questa stazione	
	appaltante quali estremi identificativi del conto corrente bancario di cui al precedente comma come	
	segue intestato a sé medesimo codice IBAN IT _____, indicando quale	
	persona delegata ad operare su di esso se medesimo.	
	ART. 19 - Protezione dei dati	
	La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa il	
	Professionista che tratterrà i dati contenuti nel presente contratto secondo le modalità e nei limiti di	
	cui all’informativa sottoscritta dal Professionista aggiudicatario.	
	ART. 20 - Rinvio ad altre disposizioni	
	La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 del DPR.	

<p>131/1986. Saranno a carico del Professionista tutte le spese relative alla presente convenzione.</p>	
---	--

	Questo atto viene redatto in modalità elettronica con apposizione di firme digitali ai sensi dell'art. 24,	
	del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi	
	dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. e consta a video di numero dodici facciate intere compresa la	
	presente.	
	Isili _____	

	II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	II PROFESSIONISTA	
--	-----------------------------------	-------------------	--

	(sig. Renato Piras)	(_____)	
--	---------------------	---------	--

	(sig. Renato Piras)	(_____)	
--	---------------------	---------	--